

COMUNE DI POLLENZA

PIAZZA DELLA LIBERTA', 16 - 62010 (MC)

P.IVA 00224000430

**CAPITOLATO TECNICO DELL A POLIZZA
R.C.T. – R.C.O.
LOTTO 2- CIG**



SOMMARIO

Condizioni Generali di Polizza

Definizioni	Pag. 3
Attività e descrizione del rischio	Pag. 3

Sezione 1

Art. 1 - Variazioni del rischio e relative dichiarazioni	Pag. 4
Art. 2 - Modifiche della assicurazione	Pag. 4
Art. 3 - Revisione del prezzo	Pag. 4
Art. 4 - Recesso	Pag. 4
Art. 5 - Assicurazioni presso diversi assicuratori	Pag. 5
Art. 6 - Effetto e durata della polizza	Pag. 5
Art. 7 - Pagamento e decorrenza della garanzia	Pag. 5
Art. 8 - Efficacia temporale delle garanzie	Pag. 5
Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro	Pag. 5
Art.10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali	Pag. 6
Art.11 - Informativa sui sinistri	Pag. 6
Art.12 - Coassicurazione e delega	Pag. 6
Art.13 - Oneri fiscali	Pag. 6
Art.14 - Foro competente	Pag. 6
Art.15 - Rinvio alle norme di legge	Pag. 6
Art.16 - Interpretazione del contratto	Pag. 6
Art.17 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte	Pag. 6
Art.18 - Limiti territoriali	Pag. 6
Art.19 - Franchigia frontale	Pag. 7
Art.20 - Calcolo del premio anticipato - regolazione del premio	Pag. 7
Art.21 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	Pag. 7
Art.22 - Clausola broker	Pag. 7

Sezione 2

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione RCT	Pag. 8
Art. 2 - Rischi compresi	Pag. 8
Art. 3 - Oggetto dell'assicurazione RCO	Pag. 11
Art. 4 - Malattie professionali	Pag. 11
Art. 5 - Novero di terzi	Pag. 11
Art. 6 - Rinuncia alla rivalsa	Pag. 12
Art. 7 - Esclusioni	Pag. 12

Condizioni particolari di Polizza

Sezione 1

Art. 1 - Responsabilità personale degli Amministratori e Dipendenti	Pag. 12
Art. 2 - Lavori in appalto	Pag. 13
Art. 3 - Committenza auto	Pag. 13
Art. 4 - Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori	Pag. 13
Art. 5 - Danni da cedimento, franamento e assestamento del terreno	Pag. 13
Art. 6 - Ricorso terzi da incendio	Pag. 13
Art. 7 - Danni da interruzione e sospensione di attività	Pag. 13
Art. 8 - Danni a cose in consegna e custodia	Pag. 13
Art. 9 - Proprietà e conduzione di fabbricati	Pag. 13
Art. 10 - Fabbricati in condominio	Pag. 13
Art. 11 - Inquinamento accidentale	Pag. 13
Art. 12 - Parcheggi e autorimesse	Pag. 13
Art. 13 - Committenza lavori	Pag. 14

Sezione 2

Art. 1 - Massimali RCA	Pag. 14
Art. 2 - Limiti di indennizzo e/o scoperti	Pag. 14
Art. 3 - Calcolo del premio	Pag. 14

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

DEFINIZIONI

I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:

Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: - l'Ente Contraente; - i componenti la Giunta e il Consiglio nonché tutte le persone fisiche dipendenti o non del Contraente di cui questi si avvalga ai fini della propria attività.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Capitolato	Il documento articolato in Parti e/o Sezioni che prova il contratto di assicurazione
Contraente	L'Amministrazione Comunale, che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Franchigia	L'importo fisso di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.
Garanzia	Il singolo rischio coperto dall'assicurazione
Indennizzo Risarcimento	La somma che la Società eroga all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro
Danno corporale	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali	Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Polizza	Il documento che prova il contratto di assicurazione
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione.
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio	La sommatoria di: - quanto al lordo delle ritenute previdenziali le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questi si avvalga ai fini della propria attività obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL, compresi gli emolumenti di Giunta e Consiglio; - gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati)
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	La percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Società	L'Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza che presta la garanzia
Subappaltore	La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l'esecuzione di lavori o servizi.

ATTIVITA' E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Esercizio dell'Amministrazione comunale ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la proprietà, possesso, esercizio, amministrazione di terreni, aziende agricole, scuole, complessi sportivi, fabbricati e loro pertinenze (quali ascensori, elevatori, montacarichi, impianti a gas, acqua potabile, elettrici ed apparecchi di riscaldamento) sia ubicati nel territorio del Comune che fuori dello stesso, servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano riferito ai soli scuolabus, ed in genere quanto di pertinenza del Comune, nulla escluso né eccettuato.

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento della propria attività istituzionale, comunque svolta e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario, ivi compresa la costituzione di Istituzioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, dette Istituzioni si intendono quali assicurati aggiuntivi ai sensi del presente contratto.

Attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti e delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, anche se non riportate dal presente capitolato.

ART. 1 - VARIAZIONI DEL RISCHIO E RELATIVE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

ART. 2 - MODIFICHE DELLA ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 3 - REVISIONE DEL PREZZO

Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell'Art. 1 - "Variazioni del rischio e relative dichiarazioni", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 150%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo. Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia". La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell'Art. 1 - "Variazioni del rischio e relative dichiarazioni" sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.

ART. 4 - RECESSO

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate.

Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze: le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre 90 giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all'art.3 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente. La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità: dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 3 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

Recesso per diminuzione del rischio: dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 3 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Recesso annuale: il Contraente e la Società hanno la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

ART. 5 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

ART. 6 - EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA

Il contratto ha effetto dalle ore 24:00 del 30/06/2018 e scade alle ore 24:00 del 31/12/2022 con esclusione del tacito rinnovo. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 30/06/2018 al 31/12/2018 e successivamente, sarà da corrispondere al 31 dicembre di ogni annualità.

A patto che non si sia stato il Contraente ad avvalersi della facoltà di recesso, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente da inoltrarsi alla Società entro 15 gg. dalla scadenza, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale stessa, al fine di procedere all'espletamento di nuova gara.

ART. 7 - PAGAMENTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Società, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se il Contraente non paga la rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento,

Le rate successive potranno essere pagate dal Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo; se il Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A.

ART. 8 - EFFICACIA TEMPORALE DELLE GARANZIE

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

ART. 9 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C., il Contraente deve darne avviso scritto al Broker, entro 30 giorni lavorativi da quando ha avuto conoscenza il competente ufficio, della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Premesso inoltre che, le richieste di risarcimento da parte dei terzi pervengono a volte incomplete per alcuni elementi fondamentali intesi per:

- a) generalità e recapito del richiedente e/o del bene danneggiato;
- b) data e luogo del sinistro;
- c) descrizione del fatto e, possibilmente, sue conseguenze;

resta inteso che, al fine di evitare la trasmissione alla Società di denunce incomplete, i termini di cui sopra relativamente alle richieste di risarcimento da parte di un terzo, decorrono dal momento in cui l'Ufficio comunale competente ha ricevuto la richiesta di risarcimento completa degli elementi fondamentali.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, è data facoltà al Contraente o all'Assicurato - anche in considerazione della franchigia fissa prevista dal contratto assicurativo - di verificare sia la fondatezza che la congruità della richiesta di risarcimento avanzate nei suoi confronti.

Ciò verificato, il Contraente o l'Assicurato daranno avviso alla Società nei modi e nei termini previsti dall'art. 2952 del C.C.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;

- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.

ART. 11 - INFORMATIVA SUI SINISTRI

La Società si impegna a fornire, con cadenza semestrale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato all'Assicurato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART. 12 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Se l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici all'integrale gestione del contratto, ivi compresa la liquidazione dei sinistri anche per le quote a carico delle Coassicuratrici, che verranno quindi anticipate dalla Delegataria. Il premio di polizza verrà rimesso dal Broker a ciascuna Coassicuratrice, in proporzione alla propria quota di coassicurazione; ogni Coassicuratrice pertanto rilascerà apposita quietanza per la parte del premio di competenza incassato.

L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla polizza oppure dall'Estratto Unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici.

ART. 13 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello dove risiede il Contraente.

ART. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 16 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 17 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.

ART. 18 - LIMITI TERRITORIALI

Le assicurazioni R.C.T. e R, C.O. sono operanti per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo.

ART. 19 - FRANCHIGIA FRONTALE

La presente assicurazione è prestata con una franchigia frontale per sinistro, per danni a cose e/o persone, di Euro 1.000,00 (*euro mille*), salvo eventuali scoperti e/o franchigie diversamente previste dalle condizioni di polizza.

In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali, la Società provvederà a liquidare al danneggiato l'intero importo del danno, ed a richiedere in maniera documentata e con cadenza semestrale, gli importi delle franchigie al Contraente, che ne è tenuto al pagamento, entro 60 (sessanta) giorni.

Tale previsione di gestione dei danni, è valida anche per i sinistri il cui importo sia inferiore alla franchigia contrattuale prevista. In quel caso la Società richiederà al Contraente l'intero importo liquidato al danneggiato, rispettando i termini del precedente comma.

ART. 20 - CALCOLO DEL PREMIO ANTICIPATO - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio della presente polizza viene calcolato sull'ammontare delle retribuzioni lorde complessive, erogate al personale dipendente e convenzionato che opera nelle strutture del Contraente, sia esso assoggettato o meno all'obbligo dell'assicurazione INAIL; esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto successivamente, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a sessanta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 21 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In ottemperanza all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la Stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'Intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
2. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie tra le parti, nell'esecuzione dell'appalto oggetto del contratto, vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. alle Parti inadempienti.
3. L'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale a causa dell'inadempimento di una delle parti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

ART. 22 - CLAUSOLA BROKER

L'Ente appaltante dichiara di aver affidato, a norma del D. Lgs. 209/2005, la gestione della presente polizza alla Società di Brokeraggio assicurativo Centrale SPA, Via degli Abeti, 80 - 61122 - Pesaro (PU).

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Centrale SPA, e in particolare:

- il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
- è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
- la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
- le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
- la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi

nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;

- le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell'Ente Contraente verranno da questo trattenute all'atto del perfezionamento;
- le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
- il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- la Società incarica il Broker dell'esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l'avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell'importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso;
- il Broker comunicherà inoltre tramite telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell'importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell'eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
- in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;

Al Broker verranno retrocesse provvigioni - che restano ad esclusivo carico dell'Agenzia e/o dell'Impresa aggiudicataria - del 12% calcolate sui premi imponibili.

SEZIONE 2 - GARANZIA R.C.T./R.C.O.

ART. 1 - OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono.

ART. 2 - RISCHI COMPRESI

L'Assicurazione comprende anche la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di:

- a) **Proprietario, conduttore o gestore** di tutto quanto necessità all'attività descritta;
- b) **Esercente** tutte le attività, salvo quelle eventualmente escluse;
- c) **Committente e/o patrocinante.**

A titolo esemplificativo, e quindi non limitativo, viene di seguito riportata una descrizione sommaria delle principali attività e competenze dell'Assicurato:

1. proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti e canali, pozzi anche di drenaggio, opere idrauliche a vista ed interrate, gabbionate metalliche e non, reti di contenimento, fossi piste ciclabili e per pedoni impianti di pertinenza, compresa la loro pulizia. Sono compresi altresì i danni a terzi causati da ghiaccio o neve non rimossi dalla pubblica via. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria sono compresi nell'assicurazione solo quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture;
2. proprietà e/o conduzione e/o uso di tutti i fabbricati adibiti e non a pubblici servizi. L'assicurazione comprende tra l'altro i rischi relativi all'esistenza di impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili ecc., antenne radiotelevisive, aree di pertinenza dei fabbricati, compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso. Limitatamente alla proprietà dei fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture;
3. proprietà e/o conduzione e/o uso di tensostrutture, aree pubbliche e del territorio in genere, terreni e relativi impianti ed attrezzature, boschi e parchi anche aperti al pubblico che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo: attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche, civili abitazioni e uffici; attività rurali e industriali, commerciali e/o di deposito merci; campi sportivi, stadi, palestre, piscine ecc. escluso l'esercizio e l'organizzazione di manifestazioni sportive effettuate da Enti e Società diverse dal Contraente;
4. statue e altri manufatti e/o oggetti artistici, siti anche all'aperto, e collocati sul territorio di competenza dell'Assicurato;

5. proprietà ed uso di cani, proprietà e gestione di canili, custodia e/o ricovero di animali selvatici o inselvatichiti abbandonati oggetto di sequestro;
6. proprietà, manutenzione e funzionamento d'impianti, attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere, nonché dalla mancata/errata apposizione di segnali stradali;
7. proprietà e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
8. qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria (compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati); promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa, politica, religiosa, assistenziale in genere, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, attività dopolavoristiche compresa l'organizzazione di gite effettuate con mezzi pubblici di trasporto, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili, sociali); di volontariato e sociali (squadre di protezione civile comprese quelle destinate alla prevenzione ambientale antincendio, volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi e spiagge, di assistenza ad anziani, a persone socialmente disagiate handicappati, ed all'infanzia, compresa la responsabilità personale dei volontari che partecipano a dette attività;
9. dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, proiezioni, manifestazioni, esposizioni, mercati e simili sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, compreso il rischio derivante dall'allestimento, dal montaggio e dallo smontaggio degli stand; sono compresi i danni cagionati all'interno di sedi dell'Ente o di terzi, ovvero all'aperto nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni e nelle immediate vicinanze, per cause che abbiano attinenza con le manifestazioni stesse; la garanzia è altresì prestata per la responsabilità derivante all'Ente nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture per manifestazioni organizzate da terzi; in ogni caso sono esclusi, i danni derivanti dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché dall'utilizzo di fuochi pirotecnici.
A titolo di precisazione non sono considerati terzi gli artisti, gli orchestrali ed i partecipanti a gare sportive;
10. proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché organizzazione di corsi sportivi;
11. esercizio di attività turistica e promozionale ai sensi delle normative regionali e nazionali (IAT);
12. esercizio di scuole comunali e non, nidi di infanzia, scuole materne e centri ricreativi estivi, colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari, corsi di studio sia scolastici che extrascolastici, linguistici, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all'estero, centri per handicappati ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi sempreché in ambito di attività scolastica e parascolastica; preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio. La garanzia comprende inoltre la Responsabilità Civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. E' garantita la Responsabilità Civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali. E' compresa inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l'ente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, i subiti dai minori medesimi;
13. esercizio di centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate anziani, servizi sanitari in genere, case di riposo per anziani, alloggi per tossico dipendenti, stabilimenti termali. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi. Premesso inoltre che L'Assicurato favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso enti pubblici e ditte private ed anche all'interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa; supporta l'attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all'interno di abitazione dei minori; gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l'infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter; gestisce l'assistenza agli anziani ed handicappati presso case private con l'ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati, l'assicurazione vale per l'esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato compresi i danni cagionati alle cose trovatesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse; in relazione agli inserimenti terapeutici presso, aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di Società, e/o

Aziende e/o Ente presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori;

14. da fatto di cassaintegrati e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con sussidio, impiegati dal Comune nel territorio comunale, ai sensi della legge n°451/94. Tale estensione di garanzia viene prestata a condizione che i danni siano conseguenti ad operazioni svolte nell'ambito dell'attività garantita ed a condizione che la responsabilità del fatto sia ascrivibile all'ente assicurato. La garanzia esclude i danni a luoghi, strutture, arredi e macchinari usati nonché ogni responsabilità professionale e/o commerciale. La compagnia di assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa verso i dipendenti responsabili del sinistro a meno che tale diritto non venga esercitato direttamente dall'assicurato. Per le persone sopra indicate e, in genere, per tutti coloro che, non in rapporto diretto di dipendenza con l'assicurato, partecipano in modo continuativo e saltuario alle attività dell'Assicurato stesso. La garanzia RCT vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o servizio, escluse le malattie professionali e unicamente in caso di morte o lesioni gravi o gravissime, così come descritto dall'articolo 583 C.P. Tale garanzia viene prestata fino a concorrenza dei massimali per sinistro e per persona convenuti per l'assicurazione RCO, restando inteso che il massimale nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella della RCA;
15. distribuzione e smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto;
16. in relazione alla qualifica di: "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza", riferita sia all'Assicurato che ai propri dipendenti, nonché nella loro qualità di committente, "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione alle Leggi 196/03 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
17. per i danni cagionati ai veicoli non in avaria, rimossi su richiesta delle competenti autorità, durante il trasporto, traino od il sollevamento a seguito di caduta, sganciamento, collisione od uscita di strada; la garanzia si intende valida anche per i danni cagionati a terzi derivanti dalla caduta del veicolo rimosso durante le suddette operazioni e per i danni subiti da suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree esclusi i danni da furto, incendio nonché alle cose contenute o trasportate sui veicoli medesimi. Lo stato prima e dopo la rimozione deve essere certificato dalle competenti autorità o da altro personale autorizzato;
18. proprietà e/o gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, biblioteche, pinacoteche, musei;
19. esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
20. detenzione e uso di armi e munizioni a servizio delle attività della Polizia Municipale, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa;
21. proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (quali ad esempio scivoli, altalene, giostre e simili) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
22. proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
23. operazioni di consegna, prelievo, rifornimento, ferma restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
24. proprietà e manutenzione, per quanto di competenza:
 - di acquedotti, compresi i danni alle persone conseguenti a erogazione di acqua alterata;
 - della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e/o condutture;
 - di reti di distribuzione di gas metano.
25. da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e tubature e canalizzazioni anche a vista;
26. lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e tubature;
27. dall'esistenza di antenne radiotelevisive e telefoniche, di ponti radio, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
28. l'attività di disinfezione e/o disinfestazione;
29. di pulizia e decespugliazione stradale compreso taglio piante, eseguito con mezzi meccanici anche a motore;
30. proprietà e/o gestione di isole ecologiche per lo smaltimento dei rifiuti;
31. Si precisa che ai fini della presente polizza i servizi sotto indicati sono gestiti dalle seguenti Società:
 - erogazione di energia elettrica - **ENER GRID Spa**
 - erogazione di acqua - **APM Spa**
 - gas metano - **ITALGAS Spa**
 - raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati - **CO.SMA.RI**
 - gestione e raccolta dei rifiuti solidi differenziati - **CO.SMA.RI**

La garanzia comprende inoltre:

- proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere qualora in carico al Contraente;
- l'attività di disinfezione e/o disinfestazione dei cassonetti

ART. 3 - ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965, del D.L. n. 317/1987 e del D. Lgs. n. 38/2000 s.m.i., per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 1124/1965 e del D. Lgs. n. 38/2000 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinere" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'Inail.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Tanto l'assicurazione R.C.T. che l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL ai sensi del D.P.R. n. 1124 /1965 e dall'INPS ai sensi dell'art. 14, Legge n. 222/84.

ART. 4 - MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga dell'art. 3 della presente sezione, l'assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione della silicosi e asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, purché i fatti che hanno causato la malattia si siano verificati nel corso di validità del presente contratto.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 3) per le malattie professionali che siano denunciate dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

ART. 5 - NOVERO DEI TERZI

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

ART. 6 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

ART. 7 - ESCLUSIONI

Dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:

- a) ricollegabili a rischi di responsabilità civile da circolazione di veicoli e navigazione di natanti per i quali, in conformità del D.Lgs.209/2005, e successive variazioni ed integrazioni nonché regolamenti attuativi, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
- b) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- c) da furto, eccettuato il furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità;
- d) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere, dovuti a vibrazioni del terreno;
- e) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione naturale, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- g) derivanti da detenzione e/o uso di esplosivi ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte della Polizia Provinciale di armi e relativo munizionamento;
- h) derivanti da mancata, ritardata e/o errata fornitura di beni e servizi;
- i) derivanti da terremoti e calamità naturali in genere;
- j) i danni di cui all'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del C. C.;
- k) derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM).;
- l) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- m) derivanti da campi elettromagnetici;
- n) da guerra dichiarata e non, guerra civile, tumulti popolari, sommosse e scioperi, terrorismo.;
- o) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale anche di tipo medico-sanitaria.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

SEZIONE 1 - ESTENSIONI DI GARANZIA

ART. 1 - RESPONSABILITÀ PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

Responsabilità personale dei componenti la Giunta e il Consiglio Comunale, Direttore/Segretario Generale, Funzionari e Dipendenti di ogni ordine e grado, nonché per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso o colposo di persone delle quali debba rispondere specificate a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D. Lgs 38/2000 e successive modificazioni, lavoratori a rapporto interinale, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione (Handicappati ecc.), personale alle dipendenze del Servizio Civile Nazionale, stagisti e borsisti, minori in affidamento con programmi di tutorato, soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità su disposizione dell'Autorità giudiziaria, volontari aderenti al gruppo di Protezione Civile Comunale, volontari utilizzati in attività e lavori socialmente utili o comunque soggetti che espletano attività di vario genere a seguito di convenzioni stipulate con l'Ente (quali ad esempio circoli ricreativi o sportivi, associazioni culturali, associazioni sportive, ecc.).

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le figure sopraindicate per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, entro i limiti dei massimali pattuiti per la R.C.T.

Agli effetti di questa estensione di garanzia e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato e i soggetti sopra elencati, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P. entro i limiti previsti per la R.C.O.

ART. 2 - LAVORI IN APPALTO

Premesso che il Contraente può cedere in appalto a imprese e/o prestatori d'opera le proprie attività, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sul Contraente per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti.

ART. 3 - COMMITTENZA AUTO

A parziale deroga di quanto previsto al punto a), art. 7 - Esclusioni della Sezione 2 C.G.A., l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autocarri, autovetture, ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Ente assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

ART. 4 - DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose e veicoli di terzi e dei dipendenti trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume o peso non possono essere rimosse, con esclusione dei danni alle cose in consegna e custodia dell'assicurato.

ART. 5 - DANNI DA CEDIMENTO, FRANAMENTO E ASSESTAMENTO DEL TERRENO

La garanzia comprende i danni a cose di terzi dovuti a cedimento, franamento e assestamento del terreno, purché non conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione ed altre tecniche sostitutive.

ART. 6 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

Sono compresi in garanzia i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute. La presente garanzia opera a secondo rischio di quanto eventualmente liquidabile ai terzi danneggiati da Polizza Incendio, con garanzia "Ricorso Terzi", che già assicuri il Contraente.

ART. 7 - DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

ART. 8 - DANNI A COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato dei suoi dipendenti purché i danni non si verifichino durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse. Da tale garanzia sono comunque esclusi i danni da furto, incendio e atti vandalici.

ART. 9 - PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla conduzione e dalla proprietà di fabbricati (o porzioni di essi), e relative parti comuni se in condominio, compresi i relativi impianti fissi quali ascensori, montacarichi e scale mobili. L'assicurazione comprende inoltre:

- I lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese;
- I danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

ART. 10 - FABBRICATI IN CONDOMINIO

In caso di fabbricati in condominio di proprietà e/o gestione del Contraente, la garanzia è estesa alla responsabilità civile dei singoli condomini, loro familiari e dipendenti, nei confronti degli altri condomini e della proprietà comune. Tutti i condomini sono terzi tra loro e terzi rispetto all'Ente Contraente.

ART. 11 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga di quanto previsto al punto c), art. 7 - Esclusioni della Sezione 2 C.G.A. si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse e comunque fuoriuscite, soltanto se in conseguenza ad un evento accidentale.

ART. 12 - PARCHEGGI E AUTORIMESSE

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati ai veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestite.

Sono esclusi i danni ai veicoli da furto e/o incendio ed atti vandalici, e di quelli alle cose in essi contenute.

ART. 13 - COMMITTENZA LAVORI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s. m.i., nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione della normativa sopra citata.

Le imprese esecutrici dei lavori - nonché i loro titolari e dipendenti -, sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

SEZIONE 2 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E/O SCOPERTI, CALCOLO DEL PREMIO

ART. 1 - MASSIMALI DI GARANZIA

Il limite di massimo indennizzo per capitale, interessi e spese a carico della Società, ammonta:

R.C.T.	€ 3.000.000,00 per sinistro	R.C.O.	€ 3.000.000,00 per sinistro
	€ 3.000.000,00 per persona		€ 3.000.000,00 per persona
	€ 3.000.000,00 per danni a cose/animali		

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T./R.C.O., la massima esposizione della Società non potrà essere superiore a € 3.000.000,00. Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

ART. 2 - LIMITI DI INDENNIZZO E/O SCOPERTI

ART	GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
2.1	Danno biologico	I massimali R.C.O. di polizza	€ 2.500,00 per sinistro
2.2	Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori	€ 350.000,00 max sinistro/anno	€ 250,00 per sinistro
2.3	Franamento, cedimento, smottamento del terreno	€ 350.000,00 max sinistro/anno	Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 e massimo € 5.000,00 per sinistro.
2.4	Danni a cavi, condutture e impianti sotterranei	€ 350.000,00 max sinistro/anno	€ 1.000,00 per sinistro
2.5	Ricorso terzi da incendio	€ 2.500.000,00 max sinistro/anno	Non previsti
2.6	Danni da interruzione o sospensione di attività	€ 350.000,00 max sinistro/anno	Scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 per sinistro
2.7	Danni a cose in consegna e custodia	€ 350.000,00 max sinistro/anno	€ 1.000,00 per sinistro
2.8	Inquinamento accidentale	€ 350.000,00 max sinistro/anno	Scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 per sinistro
2.9	Parcheggi e autorimesse	€ 100.000,00 max sinistro/anno	Non previsti
2.10	Committenza lavori	€ 350.000,00 max sinistro/anno	Non previsti

ART. 3 - CALCOLO DEL PREMIO

Retribuzioni annue lorde	Tasso annuo lordo	Premio lordo anticipato
€ 1.150.000,00	‰	€

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	Imposte	Totale
€	€	€

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

LA SOCIETÀ'

IL CONTRAENTE